Tale articolo, difatti, afferma che «... tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di dipendenti, possono essere assunti dagli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro o da coloro che sono iscritti negli albi degli avvocati, procuratori legali, ragionieri e dottori commercialisti, ... i quali sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti».

Omesso invio di dichiarazione

La mancata trasmissione della dichiarazione dei redditi di un contribuente, da parte del professionista incaricato, è causa di sanzioni in capo al professionista, ciò anche ai sensi e per gli effetti della circolare 105/E pur avendo comunque consegnato al contribuente la dichiarazione debitamente compilata?

Se il professionista ha aderito al condono tombale ha anche sanato l'errore della mancata trasmissione della dichiarazione?

Nicola Luongo - Canosa di Puglia

Risponde Alberto Traballi

La risposta è negativa.

8

I

R

d

u

d

ai

SC

qi di

liz

si

rip

po

.coi

dei

per

del

epi

Ital

Infatti l'articolo 3, comma 6, del dpr n. 322 del 1998 nel testo in vigore al 31 dicembre 2001, prevedeva che il soggetto incaricato dell'invio telematico rilasciasse al contribuente o al sostituto d'imposta la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti.

Inoltre il comma 10 dello stesso decreto presidenziale, prevedeva che la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione fosse rappresentata dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dello stesso articolo (ovvero gli intermediari).

In ordine all'omesso o ritardato invio della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 9/7/1997 n. 241, la responsabilità ricadeva sull'intermediario che era tenuto a corrispondere la sanzione amministrativa da 516,46 euro a 5.164,57 euro.

Inoltre il ministero con la circolare n. 195 del 24 settembre 1999, ha chiarito che tale sanzione non ha carattere tributario ma amministrativo, pertanto non può essere applicata la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del dlgs 472/97.

Si deve inoltre sottolineare che la versione attuale del comma 6 dell'articolo 3 del dpr 322/98, prevede che i soggetti incaricati dell'invio telematico non rilasciano più al contribuente una ricevuta di presentazione, bensì una dichiarazione di impegno alla trasmissione.

L'impegno va consegnato contestualmente alla ricezione della stessa o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione diretta.

Successivamente l'intermediario ha l'obbligo di consegnare entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, di consegnare al contribuente un esemplare della dichiarazione trasmessa oltre alla ricevuta dell'Agenzia delle entrate.

Si deve ribadire quanto scritto nella circolare n. 105/2003, ove si ricorda che «...l'amministrazione fi-

nanziaria può revocare l'abilitazione dell'intermediario al servizio telematico in caso di gravi e ripetute irregolarità e inadempienze agli obblighi previsti dal dpr n. 322 del 1998 e dal dm 31 luglio 1998».

Si conclude sostenendo che poiché l'omissione del professionista intermediario è di carattere amministrativo e non sanabile con il ravvedimento operoso, l'adesione al condono tombale non ha sanato l'errore del mancato invio della dichiarazione.

FINANZIARIO

Errori dell'imposta

Ai fini della tassazione dei capital gain, se opto per il regime amministrato, sono sollevato da ogni tipo di responsabilità anche nel caso si verificasse un errore nella determinazione delle plusvalenze/minusvalenze?

Lettera firmata - Brescia

Risponde Gianni Ferrari

Il soggetto, in caso di opzione, è responsabile della veridicità delle informazioni (per es.: costo e data di acquisto) necessarie alla banca per la corretta gestione dell'imposta. Qualora egli fornisca informazioni inesatte, il recupero dell'imposta e delle sanzioni avviene direttamente nei suoi confronti. In mancanza delle necessarie informazioni la banca sospende l'esecuzione delle istruzioni ricevute.

Va infatti ricordato che la banca, sostituendosi al contribuente, deve obbligatoriamente conoscere tutti gli elementi indispensabili alla quantificazione della plus/minus.

## IMPOSTE DIRETTE

1.3

## Modelli di dichiarazioni

Una persona fisica che ha redditi di collaborazione coordinata e continuativa presenta la propria dichiarazione dei redditi a mezzo modello 730.

Questa persona richiede presso un negozio un acquisto rateale che il negozio stesso appoggia presso una finanziaria. La finanziaria richiede copia della dichiarazione dei redditi e pretende che essa sia un modello Unico non riconoscendo valore di dichiarazione dei redditi al mod. 730. Si chiede se sia un comportamento corretto.

Bruno Bonaldi - Quesito via Internet

Risponde Claudia Massironi

Non è assolutamente un comportamento corretto in quanto il mod. 730 è una dichiarazione dei redditi valida a tutti gli effetti. Si differenzia dal modello Unico perché non consente di dichiarare alcune tipologie di reddito, quali per esempio i redditi da lavoro autonomo per i soggetti che possiedono una partita Iva o i redditi d'impresa.

Inoltre il 730 rispetto al modello Unico permette di ottenere eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o la pensione in tempi rapidi. Pertanto una persona fisica che percepisce redditi da collaborazione coordinata e continuativa può legittimamente utilizzare il mod. 730 come modello per dichiarare i propri redditi.